

Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186

Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186

L'art. 37 c.d.f. (ora, 24 ncdf) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato (Nel caso di specie, il professionista era difensore dell'imputato nel procedimento penale, e della persona offesa nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 novembre 2017, n. 186